

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 50

Spett.li /le:

Produttori/Operatori interessati
Loro sedi

Regione e Province Autonome
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
Loro sedi

e, p.c.

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo
Via XX Settembre 20
Roma

Oggetto: OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti.
Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n. 249006 Proroghe e deroghe per la campagna 2021 alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. PREMESSA

Con le presenti Istruzioni operative si dà seguito a quanto disposto con il DM del 28 maggio 2021 n. 249006 e successiva Circolare del coordinamento Agea n. 40825 del 4 giugno 2021.

Le deroghe e le proroghe, che si assumono con le presenti Istruzioni operative, interessano le Istruzioni operative dell'OP Agea n. 70/2018 e n. 26/2019 e s.m.i., per la campagna di riferimento 2018/2019, n. 40/2019 e s.m.i., per la campagna di riferimento 2019/2020 ed in ultimo le Istruzioni operative n. 53/2020 e smi e n. 37/2021, per la campagna di riferimento 2020/2021.

Le deroghe e le proroghe riguardano le istanze di variante che potranno intervenire anche in forma sostanziale su un progetto, rispetto a quanto inizialmente ammesso all'aiuto, e le modifiche di durata dei tempi di realizzazione dei progetti nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art.2 del regolamento delegato 2021/374 in modifica all'art. 54 del regolamento delegato n. 2016/1149.

Inoltre, per quanto previsto dal DM 249006/2021 esclusivamente per la campagna 2020/2021 in deroga all'art. 6 del DM 911/2017 non si applicano le penali per i progetti (2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021) la cui domanda di pagamento saldo deve essere presentata nella campagna corso.

Le deroghe e proroghe di cui al DM 249006/2021, recepite dalle presenti Istruzioni operative, si applicano ed hanno validità esclusivamente nella campagna in corso, 2020/2021.

2. Riferimenti normativi

2.1 Base giuridica unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008” e, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 2;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l’articolo 54, paragrafo 2, e l’articolo 56;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di

esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

2.2 Base giuridica nazionale

- Articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, relativo a “Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto ministeriale del 28 maggio 2021 n. 249006, proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Circolare del coordinamento Agea prot. 40285 del 4 giugno 2021 in applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n. 249006.

3. Deroghe e proroghe ai tempi di realizzazione progetti

Ai sensi del DM 249006/2021 nella campagna 2020/2021, limitatamente ai progetti ammessi all'aiuto nella campagna 2019/2020 e 2020/2021, potrà essere modificata **una sola volta** la durata dei tempi di realizzazione del progetto, rispetto a quanto inizialmente richiesto ed ammesso al finanziamento.

Contestualmente, per i progetti la cui durata verrà modificata, se le Regioni/PA lo prevedono e qualora per il progetto non sia stato erogato alcun contributo in anticipo, il beneficiario potrà richiederne il pagamento sul contributo ammesso all'aiuto ed in base al massimale previsto dalla Regione, entro e non oltre la campagna 2020/2021.

Le modifiche dei tempi di realizzazioni interessano i seguenti progetti e campagne:

1. progetto biennale 2019/2020, ammesso al finanziamento, potrà essere modificato in progetto triennale;
2. progetto annuale 2020/2021, ammesso al finanziamento, potrà essere modificato in progetto biennale;
3. progetto biennale 2020/2021, ammesso al finanziamento, potrà essere modificato in progetto triennale.

I termini nazionali per la realizzazione dei progetti e presentazione delle rispettive domande di pagamento saldo sono disposti inderogabilmente entro e non oltre il:

- **15 luglio 2022:** per i progetti biennali 2020/2021 e progetti triennali 2019/2020,
- **15 luglio 2023:** per i progetti triennali 2020/2021.

Le Regioni/PA possono prevedere termini anticipati rispetto alle suddette date.

Per le Regioni/PA che non operano in regime di delega, per le istruttorie e controlli in loco delle domande di pagamento saldo, i termini saranno disposti dall'OP Agea in accordo con le medesime Regioni/PA.

Per i progetti di durata annuale, i cui tempi di realizzazione dovranno essere modificati in biennali, l'istanza (c.d. variante amministrativa) da parte dei beneficiari interessati dovrà essere presentata in modalità telematica utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian, come da procedura oramai consolidata e riportata nelle istruzioni operative dell'OP Agea per ogni campagna di riferimento.

Per i progetti di durata biennale, i cui tempi di realizzazione dovranno essere modificati in triennali, l'istanza da parte dei beneficiari dovrà essere inoltrata in forma "cartacea" (es: tramite Pec) e comunque nelle modalità che le stesse Regioni/PA riterranno più opportune.

Oltre la modifica della durata trattata con le presenti Istruzioni operative, non saranno concesse ulteriori proroghe a nessun titolo e per nessuna tipologia di causa di forza maggiore invocata.

4. Procedure delle Regioni/PA propedeutiche alla modifica della durata dei progetti.

Si riportano di seguito le procedure che le Regioni/PA dovranno eseguire se intendono dar seguito alle deroghe e proroghe previste con il DM 249006/2021 per permettere la modifica della durata dei progetti.

La procedura da eseguire, al fine di permettere la modifica della durata dei tempi di realizzazione, sarà distinta in relazione alla tipologia di progetti che ogni Regione/PA ha previsto nella predisposizione iniziale, in ambito Sian, per l'apertura della campagna 2020/2021 e della campagna 2019/2020.

4.1 Predisposizione iniziale per progetti di esclusiva durata annuale 2020/2021

Le Regioni/PA, per permettere la modifica telematica della tipologia di durata del progetto, da annuale a biennale, dovranno intervenire sulla predisposizione in ambito Sian utilizzata per l'inserimento delle DRA della campagna 2021.

La procedura prevede l'inserimento di una seconda "DRA", in analogia a quanto eseguito in fase di prima predisposizione ad inizio campagna, con la quale le Regioni/PA consentiranno la presentazione anche dei progetti biennali.

Quanto sopra è propedeutico al fine di aggiornare la predisposizione con le nuove scadenze correlate alla tipologia di durata dei progetti biennale, il cui termine nazionale è disposto al 15 luglio 2022.

Qualora le Regioni/PA lo ritengano opportuno, in fase di predisposizione potranno anticipare i termini rispetto alla data del 15 luglio 2022.

Presentata l'istanza da parte del beneficiario, le Regione/PA potranno modificare la durata dei progetti in ambito Sian, tramite l'istruttoria della stessa variante.

Completate le procedure sopra descritte, il beneficiario potrà presentare, se previsto dalle Regioni/PA il pagamento anticipato, la domanda di pagamento anticipo corredata dalla relativa polizza, che risulterà emessa con le date corrette ed aggiornate, e la successiva domanda di pagamento saldo a conclusione del progetto.

Con successiva comunicazione verrà inoltrato a tutte le Regioni/PA, tramite e-mail, il manuale tecnico afferente alla procedura telematica da eseguire sulla predisposizione per le DRA 2020/2021 che prevedevano progetti di esclusiva durata annuale.

4.2 Predisposizione iniziale per progetti di durata sia annuale e sia biennale campagna 2020/2021; progetti di esclusa durata biennale campagna 2020/2021; progetti biennali campagna 2019/2020.

Le Regioni/PA che tramite predisposizione telematica delle DRA, per la campagna 2020/2021, hanno previsto progetti di durata sia annuale e sia biennale, ovvero progetti di esclusiva durata biennale e che hanno ammesso al finanziamento progetti biennali riferiti alla campagna 2019/2020, non dovranno intervenire a livello di predisposizione con delle nuove DRA.

Per la modifica di durata dei **progetti annuali 2020/2021**, ammessi al finanziamento, in progetti biennali, le Regioni/PA, una volta pervenuta telematicamente l'istanza inoltrata dal beneficiario, potranno modificare la durata dei progetti da annuale a biennale, sempre in ambito Sian, tramite l'istruttoria della stessa variante.

Completate le procedure sopra descritte il beneficiario potrà presentare, se previsto dalle Regioni/PA il pagamento anticipato, la domanda di pagamento anticipo corredata dalla relativa polizza, che risulterà emessa nel rispetto delle nuove scadenze, e sia la successiva domanda di pagamento saldo a conclusione del progetto.

Per la modifica di durata dei progetti biennali 2020/2021 e 2019/2020, ammessi al finanziamento, in progetti triennali le Regioni/PA dovranno procedere, telematicamente, tramite l'applicativo predisposto in ambito Sian per l'inserimento delle proroghe per singolo beneficiario.

Pertanto, il beneficiario che intende avvalersi della possibilità di modificare il progetto biennale, ammesso al finanziamento, in progetto triennale, dovrà inoltrare l'istanza di modifica alla durata del progetto alla Regione/PA tramite PEC, od altra modalità prevista dalla Regione/PA, non essendo previsto l'inoltro in forma telematica tramite applicativo Sian.

Le Regioni/PA, tramite la funzione di inserimento delle proroghe per singolo beneficiario, dovranno inserire quale data di "proroga":

- per i progetti triennali 2019/2020 il termine nazionale del 15 luglio 2022;
- per i progetti triennali 2020/2021 il termine nazionale del 15 luglio 2023;

Le Regioni/PA, se lo ritengono opportuno, potranno anticipare i termini rispetto alle suddette date.

Per le Regioni che non operano in regime di delega nell'ambito dell'attività ai fini della fase attinente alla istruttoria delle domande di pagamento saldo, le date saranno disposte dall'OP Agea in accordo con le medesime Regioni.

L'OP Agea procederà alla convalida della suddetta "proroga" intesa quale modifica della durata del progetto da biennale a triennale.

5. Domande di pagamento anticipo e polizze

Come descritto nei paragrafi precedenti, nell'ambito dei progetti modificati in biennali oppure triennali, se le Regioni/PA lo prevedono e se per il progetto non è stato già percepito un pagamento anticipato, è possibile presentare la domanda di pagamento anticipo.

Il pagamento in anticipo potrà essere liquidato inderogabilmente entro e non oltre l'esercizio finanziario corrente 2021 (campagna 2020/2021).

Le domande di pagamento anticipo, corredate di apposita polizza, dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2021.

Per le tempistiche si dovrà fare riferimento a quanto disposto con le istruzioni operative dell'OP Agea n. 37/2021.

Completata l'istruttoria della variante, per i progetti modificati biennali, e completata la procedura di convalida per la proroga per i progetti modificati in triennali, i beneficiari potranno presentare le domande di pagamento anticipo, opportunamente corredate da apposita polizza, avvalendosi della prevista procedura informatica in ambito Sian (PGI), come indicato nelle istruzioni operative per ogni campagna di riferimento.

Inoltre, per i progetti triennali, l'Ente garante dovrà emettere, tramite procedura ordinaria e, pertanto, non tramite portale Sian, una appendice alla polizza "madre" con la quale dovranno essere aggiornate le decorrenze e termini di validità nel rispetto delle nuove tempistiche disposte con la modifica della durata del progetto.

La suddetta procedura dovrà essere eseguita anche per i progetti per i quali l'anticipo è stato già erogato e risulta in essere una polizza già acquisita. L'appendice alla polizza in tale contesto è necessaria ai fini dell'aggiornamento dei termini indicati nella polizza con le nuove tempistiche venutesi a determinare con la modifica del progetto da biennale in triennale.

Nello specifico, nell'appendice, in modifica di quanto indicato nella polizza madre (pag. 3/7 del modello precompilato), dovrà essere riportato:

- a) la date del "termine ultimazione lavori":
 - 15 luglio 2023 per i progetti triennali 2020/2021,
 - 15 luglio 2022 per i progetti triennali 2019/2020,

(nel caso la Regione/PA abbia anticipato i termini dovranno essere indicate le date anticipate)

- b) il dato afferente alla “scadenza ultima”: la data del termine lavori rinnovata in automatico per ulteriore n. 4 semestri a decorrere dalla data “termine ultimazione lavori”.

L’appendice di cui sopra dovrà essere inoltrata in originale alla Regione/PA in allegato alla polizza madre, qualora la polizza fosse stata già trasmessa dovrà essere inoltrata solo l’appendice.

Nel merito dell’appendice le Regione/PA dovranno esclusivamente accertarsi che i termini in essa indicati siano corretti.

Le Regioni/PA dovranno procedere alla acquisizione e convalida delle polizze, come da procedura consolidata ed indicata in tutte le istruzioni operative mentre, per quanto attiene l’appendice alla polizza questa dovrà essere allegata alla polizza, se presente, e trasmessa alla OP Agea.

Sarà di esclusiva competenza dell’OP Agea procedere alla acquisizione, inserimento e richiesta di convalida della appendice alla polizza.

Le modalità di inoltro delle polizze, eventuali appendici, ed elenchi di liquidazione, nella attuale fase di emergenza, sono quelle disposte per la campagna 2019/2020 con nota 25494 del 08/04/2020 dell’OP Agea trasmessa per e-mail a tutte le Regioni/PA.

6. Modifiche sostanziali al progetto.

Sempre ai sensi del richiamato DM, e sempre se previste dalle Regioni/PA, esclusivamente per la campagna in corso 2020/2021, per i progetti triennali della 2018/2019, per i progetti biennali della 2019/2020 e per i progetti annuali 2020/2021, la cui presentazione della domanda di pagamento di saldo avverrà indifferibilmente nella campagna 2020/2021, potranno essere ammesse le modifiche, intese quali istanze di varianti, che interverranno anche a livello strategico sul progetto, quindi sull’obiettivo iniziale del progetto ammesso al finanziamento.

Per le istanze di variante ad un progetto iniziale, sono comprese tutte le modifiche fino ad oggi trattate con le Istruzioni operative dell’OP Agea nell’ambito di ogni campagna di riferimento.

Nello specifico:

- *varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,*
- *recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,*
- *rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi.*

Le istanze di variante devono essere presentate in via telematica, utilizzando esclusivamente le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall’OP Agea sul portale Sian.

Le varianti di natura strategica, che interverranno in modo sostanziale sull’obiettivo finale, rispetto all’obiettivo iniziale del progetto, sono ammesse esclusivamente per la campagna in corso, 2020/2021.

Le varianti per essere ritenute ammesse devono essere preventivamente esaminate ed autorizzate tramite istruttoria telematica da parte delle Regioni/PA.

Sono ritenute eleggibili le spese/fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se sostenute dopo la presentazione telematica dell'istanza e se tutti i documenti (documento di consegna o equipollenti) risultano emessi in data successiva alla presentazione della richiamata istanza.

Per quanto attiene la tipologia di documentazione, necessaria alla Regioni/PA per effettuare l'istruttoria telematica delle varianti, si rimanda a quanto disposto con le Istruzioni Operative dell'OP Agea per le rispettive campagne di riferimento 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ed alle rispettive DRA regionali.

Resta valida la disposizione che ogni modifica non potrà determinare un aumento della spesa complessiva ammessa al finanziamento in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

7. Termini presentazione istanze di variante progetto e modifica durata.

Le istanze di varianti telematiche dovranno essere presentate tramite Sian entro e non oltre i termini che verranno disposti da ogni Regione/PA, da queste ultime valutati in base alle tempistiche necessarie per eseguire le relative istruttorie.

Le Regioni/PA dovranno, comunque, prevedere dei termini che assicurino la conclusione telematica delle istruttorie in tempo utile per permettere la corretta presentazione, ed il rilascio telematico, delle domande di pagamento saldo per le quali è intervenuta la variante.

Per eseguire le procedure sopra descritte, e permettere l'inoltro telematico delle istanze è necessario che tutte le istruttorie delle domande di aiuto siano concluse correttamente ed è necessario che la verifica "esito finale" sia conclusa positiva e che sia stata eseguita la stampa delle check list (istruttoria aiuto).

Si rammenta che qualora per il medesimo progetto dovessero essere presentate più di una istanza, l'inserimento di una istanza successiva è bloccata fintanto che l'istruttoria della istanza precedente non è stata completata (chiusa e stampata).

8. Sanzioni a sensi dell'art. 2 del regolamento delegato n. 2021/374

Nel rispetto di quanto previsto dal Dm all'art. 4, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento 2021/374, se in sede di controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento saldo il progetto risulta realizzato parzialmente, rispetto a quanto ammesso all'aiuto, ed è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, verrà corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

Nel caso in cui non dovessero ricorrere le cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ma l'esito dei controlli dimostrano che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, verrà corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Qualora l'importo del contributo versato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 risultasse essere superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato (procedure di recupero dell'importo garantito). Pertanto, per i progetti per i quali è stato erogato un pagamento anticipato, in caso di applicazione della sanzione, se quest'ultima determina un minor importo a contributo si dovrà procedere al recupero dell'indebito percepito come indicato nelle istruzioni operative per ogni campagna di riferimento.

Stante la possibilità di presentare ogni tipologia di variante, in modifica a quanto inizialmente ammesso al finanziamento, si precisa ed evidenzia che l'applicativo dell'OP Agea è predisposto affinché in sede di compilazione delle domande di pagamento saldo la spesa richiesta, per ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio, non potrà in alcun caso essere inferiore alla spesa ammessa all'aiuto che è comprensiva delle varianti autorizzate). Nel caso in cui il sistema rileva una somma di spesa maggiore/minore rispetto a quella ammessa, l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento saldo, rilevando l'anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.

*L'unica eccezione in cui la spesa richiesta con la domanda di pagamento saldo può risultare inferiore alla spesa ammessa all'aiuto, è determinata dalla "economie" e modifiche minori. Ovviamente anche per tali casistiche qualora si dovesse riscontrare in sede di verifica una spesa ammessa al pagamento inferiore rispetto al richiesto si procederà con l'applicazione di quanto disposto **all'art. 2 del regolamento delegato n. 2021/374***

9. Deroghe alle penali di cui all'art. 6 del DM 911/2017

Alle domande di pagamento saldo presentate nella campagna in corso 2020/2021, relative ai progetti annuali 2020/2021, biennali 2019/2020 e triennali 2018/2019, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le operazioni di investimento o non abbiano potuto spendere integralmente gli anticipi ricevuti, non si applicano le penalità di cui all'art 6 del DM 911/2017.

Salvo quanto sopra riportato e salvo eventuali e successive deroghe e proroghe, si riconfermano le disposizioni contenute nelle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 70/2018 e n. 26/2019 e s.m.i., per la campagna di riferimento 2018/2019, n. 40/2019 e s.m.i. per la campagna di riferimento 2019/2020 ed in ultimo n. 53/2020 e s.m.i. e le n 37/2021 per la campagna di riferimento 2020/2021.

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell'Agea: (www.agea.gov.it).

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

Federico Steidl